



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE,
LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE,
LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI
(ex DIREZIONE GENERALE PER LA CONDIZIONE ABITATIVA)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle disposizioni sull'Edilizia Popolare ed Economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165;

VISTO l'art. 127 del citato T.U. 1165/1938;

VISTO il D.D. prot. n. 226 del 31/7/2018 con il quale sono stati sciolti gli Organi Sociali della Società Cooperativa Edilizia ARISTEA 87 di Roma, e l'avv. Francesco Casale è stato nominato Commissario Governativo per la gestione straordinaria della cooperativa fino al 30 giugno 2019;

CONSIDERATE le problematiche per le quali era stata commissariata la Società Cooperativa Edilizia sopra indicata;

VISTO il D.D. prot. n. 175 del 26/10/2020 con il quale la dott.ssa Sara Agostini è stata nominata Commissario Governativo in sostituzione dell'avv. Francesco Casale per la gestione straordinaria della cooperativa fino al 31 maggio 2021;

VISTA la relazione del Commissario Governativo, dott.ssa Sara Agostini, datata 10/12/2020, assunta al protocollo di questa Direzione Generale con PEC dell'11/12/2020 al n. 13249, con la quale espone la situazione della Coop. Ed. Aristeia 87 di Roma, rilevando il suo stato d'insolvenza;

CONSIDERATO che, nella succitata relazione del 10/12/2020, il Commissario Governativo, ha rimesso il proprio mandato, *in quanto impossibilitato a svolgere l'attività indicata nel D.D. n. 175/2020 del 26/10/2020, a causa della situazione di insolvenza accertata*;

TENUTO CONTO delle delucidazioni e considerazioni del Commissario Governativo pro-tempore dott.ssa Sara Agostini espresse nella successiva nota del 13/1/2021, assunta al protocollo con PEC del 14/1/2021 al n. 272, con cui ritiene che la Coop. Ed. Aristeia 87 di Roma, non avendo risorse sufficienti a pagare gli attuali debiti, debba essere posta in liquidazione coatta amministrativa;

VISTO il D.D. prot. n. 23 del 23/02/2021 con il quale l'avv. Pietro Mazzanti è stato nominato Commissario Governativo in sostituzione della dott.ssa Sara Agostini per la gestione straordinaria della cooperativa fino al 31 agosto 2021;

RITENUTO, pertanto, necessario concedere una breve proroga del mandato all'avv. Mazzanti per le valutazioni da intraprendere, in merito allo stato d'insolvenza ed eventualmente procedere con la messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 12, comma 20, del decreto legge n. 95/112, convertito nella legge n. 135/2012, la Commissione Centrale di Vigilanza per l'Edilizia Popolare ed Economica ha cessato le proprie funzioni nel luglio 2013;

VISTO il DPCM del 30/10/2020 registrato dalla Corte dei Conti il 15/11/2020 al n. 3486, con il quale è stato conferito alla scrivente l'incarico dirigenziale di prima fascia, ad interim, di Direttore Generale per la Condizione Abitativa;

AI SENSI dell'art. 127 del T.U. 28.4.1938 n. 1165

DECRETA

Art. 1) Il mandato conferito all'avv. Pietro Mazzanti, quale Commissario Governativo, per la gestione straordinaria della Cooperativa Edilizia "ARISTEA 87" di Roma, è prorogato fino al 31 marzo 2022;

Art. 2) Ai sensi dell'art.128 del T.U. 28.4.1938 n.1165 al Commissario Governativo sono conferiti, oltre ai poteri del Consiglio di Amministrazione, quelli deferiti dallo statuto sociale all'assemblea dei soci;

Art.3) Ai sensi dell'art.2545 sexiesdecies del codice civile comma secondo le delibere del Commissario Governativo assunte con i poteri dell'assemblea dei soci non sono valide senza l'approvazione di questo Ministero;

Art.4) Trenta giorni prima della scadenza dell'incarico della gestione straordinaria il Commissario Governativo dovrà relazionare sull'attività svolta, con particolare riferimento alla situazione amministrativo – contabile e fiscale della Cooperativa, al debito maturato nei confronti dell'Erario, alla sussistenza di eventuali responsabilità gestionali, alla possibilità di ricostituire gli organi sociali, che escluderebbe la liquidazione coatta amministrativa della società;

Art..5) Ai sensi degli artt.94 e 106 delle norme di attuazione del codice civile, al termine della gestione straordinaria il Commissario Governativo dovrà depositare il conto della gestione presso questa Amministrazione quale Autorità Vigilante;

Art. 6) Ai sensi dell'art. 128 del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165, l'indennità spettante al Commissario Governativo, per l'incarico di cui al presente decreto, potrà essere riscossa previa autorizzazione di questo Ministero;

Art. 7) Il presente decreto potrà essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, alternativamente, entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Barbara CASAGRANDE)

Il Dirigente: avv. Livia Contarini

Il funzionario: Rossella Chinni